

AS745 - COMUNE DI PADOVA - SERVIZIO DI CAR-SHARING

Roma, 30 giugno 2010

Comune di Padova
Settore Mobilità e Traffico

Oggetto: *richiesta di parere ex articolo 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, pervenuta in data 4 car-sharing nel Comune di Padova.*

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 23 giugno 2010, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa della presenza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Al riguardo l'Autorità precisa che, sebbene dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione richiedente non emerga alcuno dei casi previsti dalla legge per derogare al principio generale di affidamento del servizio tramite procedura ad evidenza pubblica - vale a dire non si riscontrano le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che normalmente giustificano il ricorso all'affidamento diretto - nel caso di specie rileva l'esito della gara esperita dal Comune di Padova nell'anno 2008/2009 per l'affidamento del servizio in oggetto.

Risulta, infatti, dagli atti al fascicolo, che codesta Amministrazione aveva correttamente proceduto, prima dell'affidamento diretto ad APS, ad indire una gara per l'aggiudicazione del servizio di *car-sharing*, con un bando articolato secondo le indicazioni fornite da ICS; gara che ha avuto esito negativo in quanto nessuno soggetto ha presentato domanda di partecipazione.

Nell'assenza di soggetti pubblici o privati interessati alla fornitura del servizio, l'Amministrazione si è trovata nell'impossibilità di procedere ad altre forme di assegnazione del servizio ad evidenza pubblica ed ha proceduto all'affidamento *in house*, alle medesime condizioni previste nel bando di gara e nei relativi allegati.

Nel caso di specie si ricade, secondo l'Autorità, nell'ipotesi di accertata impossibilità di reperire un'idonea soluzione per l'affidamento del servizio mediante procedure competitive, a fronte della quale è legittimo il ricorso all'affidamento *in-house*.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino